

**CONVENZIONE PER IL COMMISSIONAMENTO DI
MANUFATTI PROTESICI A FAVORE DI UTENTI PRIVATI
TRA**

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario, di seguito denominata **ASST**, con sede a Sondrio – Via Stelvio n.25, codice fiscale e P.IVA 00988090148, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Tommaso Saporito, domiciliato per la carica presso detta sede,

E

l'Odontotecnico.....
Titolare del laboratorio /socio del laboratorio /socio del consorzio
.....
ubicato a(prov.).....
in via n.....
Partita I.V.A.
di seguito denominato laboratorio, nel quale operano i seguenti soggetti con la qualifica a fianco
indicata
.....
.....
.....
in qualità di rappresentante legale del predetto laboratorio individuale / laboratorio società /
consorzio, iscritto alla Camera di Commercio con autorizzazione amministrativa comunale di
esercizio, in possesso dei requisiti personali, professionali e strumentali,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La presente convenzione è finalizzata al commissionamento di protesi dentarie e di apparecchi ortodontici da parte degli odontotecnici privati iscritti nell'Albo Aziendale dell'ASST a pazienti che usufruiscono del servizio odontoiatrico erogato presso i Poliambulatori Territoriali e Ospedalieri dell'ASST, con oneri predeterminati a carico dei pazienti.

La scelta del Laboratorio odontotecnico è libera ed è affidata al paziente che lo individua dal citato Albo aziendale.

Tutti gli atti medici precedenti, contestuali e successivi all'applicazione delle protesi dentarie e degli apparecchi ortodontici attengono alla piena ed esclusiva responsabilità professionale dello specialista odontoiatra e tali prestazioni sono direttamente erogate dall'ASST a mezzo dei propri specialisti odontoiatri.

ART. 2

Il Laboratorio in premessa indicato si impegna al commissionamento di:

- Protesi scheletrica;
- Protesi mobile;
- Protesi fissa;
- Apparecchiature ortodontiche rimovibili e funzionali.

ART. 3

L'ASST consente all'odontotecnico la realizzazione delle protesi dentarie e degli apparecchi ortodontici di cui agli uniti tariffari e che sono parti integranti del presente atto, forniti agli utenti del Servizio Sanitario Nazionale su prescrizione degli specialisti odontoiatri presso le strutture dell'ASST.

Gli oneri convenzionali relativi ai manufatti, di cui al comma precedente, sono a totale carico degli utenti che provvederanno al pagamento anticipato mediante bollettino postale fornito dal Laboratorio odontotecnico.

ART. 4

Il Laboratorio odontotecnico convenzionato, attraverso uno dei suoi collaboratori operanti nel laboratorio e che rivestono la qualifica di odontotecnici diplomati, è chiamato a realizzare i manufatti indicati negli allegati di cui al precedente Articolo 3, nel più rigoroso rispetto della prescrizione e delle indicazioni dello specialista odontoiatra.

Il Laboratorio odontotecnico è tenuto a fornire al predetto specialista tutto il dovuto materiale di consumo (alginato, silicone per impronte, cere, porta impronte ecc) necessario al rilevamento delle impronte e dell'espletamento delle successive fasi cliniche.

La scelta del materiale di cui al precedente comma deve sempre avvenire tra quelli di cui la C.E. ha accertato i requisiti minimi di qualità e che siano appropriati a parere dell'odontoiatra per l'esecuzione del manufatto protesico o ortodontico prescritto dall'odontoiatra.

ART. 5

Le impronte sono prelevate dagli specialisti odontoiatri dell'ASST e ritirate dal Laboratorio odontotecnico convenzionato, attraverso uno dei suoi collaboratori operanti nel laboratorio e che rivestono la qualifica di odontotecnici diplomati.

Qualora, in sede di lavorazione delle protesi e degli apparecchi ortodontici, le impronte non risultino pienamente rispondenti, il laboratorio ne dà immediata comunicazione all'ufficio competente dell'ASST per quanto di conseguenza.

ART. 6

La consegna, delle protesi dentarie e degli apparecchi ortodontici costruiti o riparati, da parte del Laboratorio odontotecnico convenzionato, attraverso uno dei suoi collaboratori operanti nel laboratorio e che rivestono la qualifica di odontotecnici diplomati, avviene presso l'ambulatorio dell'ASST, di cui al precedente Articolo 1, alla presenza dello specialista odontoiatra.

Ove, a seguito della prova finale della protesi o dell'apparecchio ortodontico sul paziente, si rendano necessari, a giudizio dello specialista odontoiatra, ulteriori accertamenti, correzioni del manufatto o anche il rifacimento totale, il laboratorio è tenuto a provvedere ai conseguenti lavori a suo carico, qualunque sia la causa delle imperfezioni riscontrate.

Gli obblighi convenzionali del laboratorio si intendono pienamente assolti soltanto allorché lo specialista odontoiatra abbia espresso il suo positivo giudizio sulla qualità merceologica convenzionale della protesi e dell'apparecchio ortodontico e sulla idonea rispondenza degli stessi alla prescrizione e alle esigenze cliniche del paziente.

ART. 7

Nelle fasi di svolgimento del piano di lavoro finalizzato all'applicazione della protesi dentaria o dell'apparecchio ortodontico in cui lo specialista odontoiatra lo ritenga utile e solo in caso di sua esplicita richiesta, il Laboratorio odontotecnico deve garantire la presenza nell'ambulatorio dell'ASST di un proprio odontotecnico diplomato operante del laboratorio. In caso di mancata indicazione di un odontotecnico diplomato dipendente o collaboratore del laboratorio, tale incombenza ricadrà direttamente sull'odontotecnico sottoscrittore della presente convenzione.

ART. 8

Circa i tempi di esecuzione dei manufatti si conviene che:

- le riparazioni devono essere eseguite entro un massimo di tre giorni lavorativi dalla commissione e comunque in rapporto al tipo di guasto e all'urgenza del caso;
- le prove degli apparecchi (prova corone, denti, masticazione) debbono essere effettuate ad un intervallo non superiore ai sette giorni lavorativi;
- la consegna degli apparecchi medesimi deve essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dall'ultima prova.

Il termine massimo tra il ritiro della prima registrazione da parte del laboratorio e la consegna dei manufatti definitivi non deve superare, comunque i trenta giorni lavorativi.

ART. 9

E' fatto rigoroso divieto all'odontotecnico di intrattenere rapporti di natura professionale con gli utenti, in quanto di esclusiva competenza dello specialista odontoiatra, o comunque rapporti di altro genere riferibili al contenuto convenzionale con gli utenti stessi, che sono di esclusiva competenza dell'ASST.

Il laboratorio è impegnato a segnalare immediatamente all'ASST eventuali richieste in tal senso avanzate dagli utenti.

Viceversa, eventuali segnalazioni di utenti circa eventuali accordi proposti dall'odontotecnico di eseguire i lavori direttamente nel proprio laboratorio, se suffragati da positivo riscontro, determineranno la revoca immediata della presente convenzione e conseguentemente l'esclusione dall'Albo aziendale.

ART. 10

I costi per i servizi resi all'utente devono essere riferiti ai prezzi di cui ai Tariffari allegati.

Ai fini della liquidazione di quanto dovuto al Laboratorio odontotecnico, lo specialista odontoiatra dell'ASST, dopo la preparazione del cavo orale, la prescrizione dello specialista medesimo, e la scelta merceologica dell'utente, comunica a quest'ultimo l'ammontare dell'onere a suo carico, redigendo apposito preventivo: tale ammontare è integralmente corrisposto in via anticipata dall'utente stesso tramite versamento in c/c bancario / postale a tergo del quale è da prestamparsi, a titolo causale, la dicitura "contributo convenzionale per l'erogazione di protesi dentarie da parte dell' ASST - Ambulatorio di" intestata al Laboratorio odontotecnico, da effettuarsi e comprovarsi prima della rilevazione delle impronte.

Le relative fatture sono trasmesse dal Laboratorio odontotecnico al paziente.

La tariffa è omnicomprensiva, in particolare sono compresi gli eventuali oneri fiscali, il costo delle operazioni di ritiro delle impronte e di consegna dei manufatti, i costi riferiti alla messa e disposizione dell'odontotecnico diplomato nei casi di cui al precedente Articolo 7, qualora l'odontotecnico si avvalga di tale figura, nonché il costo del modulario (a matrice e figlia) necessario a indicare tutte le operazioni afferenti il servizio, che il Laboratorio odontotecnico si impegna a fare stampare a proprie spese in congrua quantità.

Il modulario dovrà essere stampato in base alle indicazioni dell'ASST.

Per i costi sostenuti dall'ASST:

- messa a disposizione dei locali dove si eseguono le prove e la consegna dei manufatti da parte del laboratorio;

- spese di tipo amministrativo per l'approntamento del servizio protesico;
- maggiore onere economico sopportato dall' ASST per ogni ora di "protesica" corrisposta allo specialista odontoiatra, come previsto dalle vigenti normative,

il Laboratorio odontotecnico corrisponderà forfettariamente all'ASST con cadenza trimestrale il 10% (dieci per cento) più I.V.A. delle somme fatturate agli utenti, tramite bonifico bancario intestato a: Banca Popolare di Sondrio – iban IT 21 P 05696 11000000003321X23 (Codice Paese IT – ceck digit 21 – coordinata bancaria nazionale P0569611000000003321X23), con causale "rimborso spese per approntamento del servizio di protesi".

Il Laboratorio odontotecnico si impegna a trasmettere, con cadenza trimestrale, all'ASST, le matrici del modulario, le quali devono contenere in ordine numerico e cronologico gli importi dei manufatti commissionati nel trimestre di competenza.

L' ASST si riserva di emettere la fattura per le somme introitate previa verifica del regolare avvenuto pagamento del rimborso.

Per la percentuale da corrispondere all' ASST, quest'ultima di riserva qualora dovessero mutare i costi fissi e variabili per l'approntamento del servizio protesico, di variare la percentuale anzi detta (10%) più I.V.A.

ART. 11

La presente convenzione si intende immediatamente e automaticamente risolta:

- ove si accerti la sopravvenuta sussistenza delle condizioni di inammissibilità o il venire meno anche di uno solo dei requisiti previsti dal bando di selezione;
- ove si accerti che i manufatti convenzionali non sono direttamente e completamente costruiti dal laboratorio presso le proprie strutture ubicate in e dal personale in esso operante indicato in premessa;
- ove sia accertata la violazione dei divieti contenuti nel precedente Articolo 9;
- in caso di eventuali statuizioni giudiziali relative al procedimento amministrativo di costituzione dell'Albo di cui alla deliberazione in epigrafe. In tale ipotesi, il Laboratorio odontotecnico fin d'ora rinuncia ad avanzare qualsivoglia pretesa, patrimoniale o non patrimoniale, nei confronti dell'Amministrazione per qualsiasi ragione, titolo o causa che possa essere direttamente o indirettamente connessa al procedimento amministrativo in parola o all'esecuzione della presente convenzione.

L'ASST, inoltre, si riserva la facoltà di considerare unilateralmente e immediatamente risolta la presente convenzione nei casi in cui:

- si accerti che il materiale impiegato per la costruzione dei manufatti non corrisponda alle caratteristiche richieste, fermo restando che il laboratorio assume nei confronti dell'ASST

medesima la completa responsabilità sia per quanto riguarda il materiale impiegato, che la tecnica di costruzione, dovendo i manufatti essere eseguiti a perfetta regola d'arte;

- a fine anno il giudizio complessivo sulla qualità delle protesi e degli apparecchi ortodontici, formulato, alla stregua di riscontri obiettivi, di concerto tra il Dirigente preposto dall' ASST interessata e gli specialisti odontoiatri, non sia positivo.

Potrà essere, inoltre, disposta la cancellazione dall'elenco, con conseguente decadenza dalla Convenzione, dei Laboratori che:

- abbiano assolto con negligenza o malafede l'incarico loro conferito;
- siano responsabili di gravi inadempienze;
- siano responsabili della violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di Comportamento;
- abbiano fatto uso di dichiarazioni mendaci o di atti falsi, con riserva di assumere eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.

Sono fatte salve tutte le altre possibilità di risoluzione della presente convenzione, suffragate da valida motivazione.

ART. 12

La presente convenzione decorre dalla data della stipula fino alla scadenza dell'Albo nell'ambito del quale è stata adottata. Ciascuno dei contraenti può recedere anticipatamente alla scadenza del termine previsto con l'obbligo di preavviso di 30 gg.

L' ASST si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente convenzione, tramite semplice comunicazione al Laboratorio, in caso di soppressione del servizio o nell'ipotesi di sopravvenute disposizioni normative in contrasto con l'attuale organizzazione.

L'ASST si riserva, inoltre, la facoltà di aggiornare con cadenza trimestrale l'elenco dei Laboratori odontotecnici iscritti all' Albo abilitati alla sottoscrizione di convenzione per la fornitura di manufatti protesici.

ART. 13

L' ASST si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, anche mediante sopralluoghi presso i locali del laboratorio, ogni circostanza ritenuta utile alla migliore attuazione dei contenuti convenzionali.

ART. 14

L'attività oggetto della presente convenzione deve essere eseguita dalle parti nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e quindi del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

Si intende per dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Si intende per trattamento qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

I dati personali saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di: liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato; limitazione della finalità e della conservazione; minimizzazione dei dati; esattezza, integrità e riservatezza.

Il trattamento di dati connesso alla presente convenzione ha finalità di interesse pubblico e di tutela della salute e la durata dello stesso coincide con il tempo necessario a perseguire le finalità per le quali i dati sono stati raccolti e comunque con i termini indicati dalla normativa di riferimento.

Titolare del trattamento dei dati è l'ASST. Il Titolare del trattamento dovrà assicurare il rispetto della suindicata normativa e l'adeguatezza delle misure adottate ai sensi dell'art. 24 e ss. del Reg. UE 679/2016.

Il Laboratorio viene nominato, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016, responsabile del trattamento dei dati personali eseguito nell'ambito delle attività di cui al presente accordo. Il Laboratorio rispetta quanto previsto dall'art. 28 del GDPR e in particolare:

- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- informare ASST della nomina di ulteriori responsabili del trattamento e conseguente rispetto da parte dei medesimi degli obblighi previsti in capo ai responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali;
- garantire la sicurezza dei dati personali attuando le misure di sicurezza idonee così come previste dall'art. 32 GDPR;

- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- fornire al titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità al GDPR;
- consentire che il titolare, come imposto dalla normativa, effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
- informare immediatamente il titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento UE n. 679/2016 o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- informare il titolare senza ingiustificato ritardo nell'ipotesi di qualsivoglia violazione dei dati personali ai sensi dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 679/2016;
- collaborare con il titolare del trattamento dei dati qualora sia chiamato davanti alle Autorità di controllo.

Fermo quanto previsto dall' art. 82 del GDPR, il Laboratorio è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza da parte del personale da esso individuato e mantiene indenne il titolare da qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili al Laboratorio o al personale da esso individuato.

Il personale individuato dal Laboratorio è da questo autorizzato al trattamento dei dati personali e ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza e di non farne uso per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione. Tutti gli obblighi di riservatezza devono essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto convenzionale in argomento.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

ART. 15

Per ogni questione attinente l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il foro di Sondrio.

Letto, confermato e sottoscritto

Sondrio,

Per il Laboratorio Odontotecnico

Per l'ASST Valtellina e Alto Lario

Il Laboratorio odontotecnico dichiara di aver letto, compreso e quindi di accettare e approvare ex art. 1341 c.c. le condizioni di cui agli artt. 9,10,11,12,13 e 15.

Per il Laboratorio Odontotecnico

Per l'ASST Valtellina e Alto Lario